

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4470

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGELINI VITO, CERQUETTI, BELLOCCHIO, BARACETTI,
CAPECCHI PALLINI, GATTI, MAGRI, MARTELLOTTI, OLIVI,
POCHETTI, SPATARO, ZANINI**

Presentata il 19 febbraio 1987

**Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei
vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge non è il frutto di autonoma elaborazione dei presentatori i quali hanno alcune riserve su punti importanti; essa è stata elaborata dal COCER ed ha avuto il pieno consenso della totalità dei finanziari e dei carabinieri.

Ci siamo assunti la responsabilità di presentare questa proposta elaborata dai militari, per dare voce alle rappresentanze militari ed in considerazione del-

l'assenza completa del Governo su questo argomento; tanto, al fine di provocare un confronto politico fra i partiti ed il Governo e dare risposta alle esigenze prospettate dai militari.

La proposta di legge mira in sostanza all'eliminazione del precariato e a parificare alcune norme sullo stato giuridico dei carabinieri e dei finanziari a quelle vigenti per gli altri militari.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

STATO GIURIDICO.

ART. 1.

1. I vicebrigadieri del Corpo della guardia di finanza possono essere in servizio continuativo, in ferma volontaria, in congedo e in congedo assoluto.

2. I vicebrigadieri e gli appuntati scelti in congedo sono ripartiti nelle categorie del complemento, della riserva e della ausiliaria secondo le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. I graduati e finanzieri si distinguono in:

a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri, in servizio continuativo;

b) appuntati e finanzieri, in ferma volontaria;

c) appuntati scelti, finanzieri scelti e finanzieri, in congedo illimitato e in congedo assoluto.

2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

3. In tutte le norme in vigore, le parole: « militari di truppa », riferite al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite dalle seguenti: « appuntato scelto », « appuntato », « finanziere scelto » e « finanziere ».

ART. 3.

1. Gli allievi finanziari e gli allievi sottufficiali, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di due anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.

ART. 4.

1. Al termine della ferma di due anni i finanziari, gli appuntati e i vicebrigadieri che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudine e rendimento, a continuare a prestare servizio nel Corpo, possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio continuativo che è disposta da una commissione del comando generale.

2. La domanda di ammissione in servizio continuativo va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria al comando cui è in forza il militare.

3. Il comandante di Corpo, qualora ritenga che il militare non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo, ne fa proposta per il tramite gerarchico alla commissione suddetta che decide.

4. Il militare che non sia ammesso in servizio continuativo, cessa dalla ferma volontaria ed è collocato in congedo salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.

5. Il periodo di tempo trascorso oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma.

ART. 5.

1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio continuativo per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare,

anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di comunicazione della cessazione dei motivi ostativi citati, l'ammissione in servizio continuativo con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria.

ART. 6.

1. L'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Il militare in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della libertà personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari o sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio qualora in un biennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

2. Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati.

3. Le detrazioni di anzianità sono pari al tempo trascorso in una delle suddette situazioni ».

ART. 7.

1. L'articolo 11 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. Il militare può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) provate infermità;
- c) motivi privati.

2. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

3. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

4. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

5. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dall'interessato.

6. Fermo il disposto del comma 3, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno.

7. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati può esservi ricollocato, a domanda, fino al completamento del periodo massimo previsto, e non può ulteriormente beneficiare della stessa se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

8. L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura ».

ART. 8.

1. Il militare in aspettativa per infermità che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento e per la nomina a sottufficiale, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

2. Il militare in aspettativa per motivi privati, che debba essere valutato per l'avanzamento o che debba sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia richiesta, è richiamato in servizio.

ART. 9.

1. L'articolo 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio

competete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.

2. Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

3. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente e non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

4. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno. Agli effetti della pensione il tempo trascorso dall'interessato in aspettativa per motivi privati non è computato ».

ART. 10.

1. Il personale di cui all'articolo 2 della presente legge cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) domanda;
- d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- e) nomina all'impiego civile;
- f) perdita del grado.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con determinazione del comandante generale.

CAPO II.

NORME SULL'AVANZAMENTO.

ART. 11.

1. Ai finanziari che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio è conferita la qualifica di « finanziere scelto ».

2. Ai finanziari che abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio è conferito, a ruolo aperto, il grado di « appuntato ».

3. Agli appuntati che abbiano compiuto almeno 5 anni di anzianità nel grado o 15 anni di servizio è conferita la qualifica di « appuntato scelto ».

4. L'« appuntato scelto » è ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria.

5. Le qualifiche ed il grado di cui al presente articolo sono conferiti da una apposita commissione.

ART. 12.

1. I vicebrigadieri in ferma volontaria e in servizio continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente con le modalità indicate nella legge 11 dicembre 1975, n. 627:

a) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi sottufficiali che abbiano superato il corso di formazione;

b) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti che abbiano compiuto 35 anni di età oppure 15 anni di servizio e che abbiano riportato nell'ultimo triennio almeno la qualifica di « superiore alla media ».

ART. 13.

1. L'indicazione dei titoli da valutare, i criteri della valutazione, le prove e le norme di svolgimento degli esami, dei concorsi di cui alla lettera b) dell'articolo 12, le modalità di svolgimento del successivo corso di riqualificazione della durata di tre mesi, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12.

CAPO III.

DISPOSIZIONI VARIE.

ART. 14.

1. La nomina alla qualifica di « finanziere scelto » e di « appuntato scelto » comporta l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

2. Agli appuntati scelti compete uno scatto aggiuntivo per ogni quinquennio di anzianità nella qualifica.

ART. 15.

1. Il personale di cui all'articolo 2 può contrarre matrimonio dopo aver compiuto 4 anni di servizio o il venticinquesimo anno di età.

2. I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio previste dalle norme preesistenti sono estinti qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio, a meno che tali infrazioni non violino anche la disposizione del comma 1.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 16.

1. Nella prima applicazione della presente legge:

a) i vicebrigadieri e i finanzieri in ferma permangono nella rispettiva posizione di stato sino al compimento del secondo anno di servizio, data in cui pos-

sono transitare in servizio continuativo nei modi previsti dall'articolo 4;

b) i vicebrigadieri e i finanzieri in prima e in seconda rafferma transitano a domanda, in servizio continuativo nei modi previsti dall'articolo 4;

c) i vicebrigadieri e i finanzieri vincolati con rafferma annuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. I medesimi possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio continuativo alla scadenza del vincolo stesso;

d) i vicebrigadieri e i finanzieri vincolati in rafferma provvisoria che abbiano riacquisito l'idoneità fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare, possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio continuativo se hanno compiuto 2 anni di servizio ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al compimento di tale periodo di servizio.

2. Le domande di cui al comma 1 debbono essere presentate con le modalità stabilite dal precedente articolo 4.

ART. 17.

1. È abrogata ogni norma contraria alla presente legge.

2. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 3 agosto 1961, n. 833, e successive modificazioni, in quanto compatibili.